



Società della Salute della Toscana
Area Fiorentina Sud - Est



Opera Pia L. e G. Vanni
A.P.S.P.



Comune di Impruneta

Disciplinare di gara

PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO "FATTORIA ALBERTI" DI VIA PAOLERI 16/18/20 DI IMPRUNETA (FI), ONDE RENDERLO ADATTO AD OSPITARE APPARTAMENTI DESTINATI ALLA RESIDENZIALITÀ DI SOGGETTI ANZIANI" E AVVIO PROCEDURA D'APPALTO PER AFFIDAMENTO LAVORI RIFERITI ALL'UNITA' MINIMA DI INTERVENTO N. 1

CUP: F68C25001070004 per l'intero importo del Quadro Economico

CUP: I54H22000220001 per l'importo finanziato da fondo PNRR

PREMESSE.....	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	5
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	5
1.2. DOTAZIONI TECNICHE	6
1.3. IDENTIFICAZIONE.....	7
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	8
2.1. DOCUMENTI DI GARA	8
2.2. CHIARIMENTI.....	9
2.3. COMUNICAZIONI	9
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	10
3.1. DURATA.....	12
3.2. INVERSIONE PROCEDIMENTALE DELLE BUSTE.....	12
3.3. REVISIONE PREZZI	12
3.1. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	13
3.2. PREMIO ACCELERAZIONE.....	13
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	13
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	15
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	16
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	17
6.2. REQUISITI SPECIALI DI QUALIFICAZIONE	17
6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	20
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	21
7. AVVALIMENTO	22
8. SUBAPPALTO.....	24
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	25
10. GARANZIA PROVVISORIA	25
11. SOPRALLUOGO	25
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	26
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	27
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	31
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	32
15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	33
15.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)	36
15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14	39
15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	39
15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	39
15.6. MODELLO 4 – DICHIARAZIONI PNRR.....	42
15.7. MODELLO 5 – ULTERIORI DICHIARAZIONI PNRR	43
15.8. MODELLO 6 - DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO (eventuale, solo nel caso in cui non coincide con il soggetto che rende le dichiarazioni contenute nel Modello 6)	44
15.9. MODELLO 7 - DICHIARAZIONE RELATIVA AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI.....	44
15.10. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI TRAMITE IL FASCICOLO VIRTUALE	44
16. OFFERTA TECNICA	45
17. DOCUMENTAZIONE ECONOMICA.....	47
17.1. ELENCO-PREZZI	47
17.2. OFFERTA ECONOMICA	48

18.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	50
18.1	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA....	50
18.2	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	50
18.3	METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI	51
19.	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	51
20.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	52
21.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	52
22.	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	53
23.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	54
22.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	54
23.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	56
24.	CODICE DI COMPORTAMENTO.....	56
25.	ACCESSO AGLI ATTI.....	57
26.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	57
27.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	57

PREMESSE

Con determinazioni n. 51 del 28.03.2025, l'A.P.S.P. (Azienda di pubblici servizi alla persona) Opera Pia Leopoldo e Giovanni Vanni ha deciso di affidare i LAVORI INERENTI RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO "FATTORIA ALBERTI" DI VIA PAOLIERI 16/18/20 DI IMPRUNETA (FI), ONDE RENDERLO ADATTO AD OSPITARE APPARTAMENTI DESTINATI ALLA RESIDENZIALITA' DI SOGGETTI ANZIANI, mediante procedura telematica aperta, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d) e art. 71 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023.

I lavori da realizzare dovranno essere conformi alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, di cui al D.M. del 23/06/2022, n. 256, Sezione 3 - "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi".

I lavori rispetteranno inoltre il principio del "**Do No Significant Harm**" (DNSH).

I lavori come sopra individuati, devono garantire la conformità al principio del *DNSH (Do No Significant Harm)* in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 17 del Regolamento UE 241/2021 istitutivo del Dispositivo per la ripresa e la resilienza.

La Centrale di Committenza qualificata, ai sensi dell'art. 63 e dell'allegato II.4 del D.lgs 36/2023, Società Consortile Energia Toscana (di seguito anche CET), istituita presso l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), e dalla stessa riconosciuta col codice AUSA 0000233835, ai sensi dell'art. 33-ter del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, con legge 221/2012, pubblica la gara in virtù della Convenzione stipulata in data 24/03/2024 tra l'A.P.S.P. (Azienda di pubblici servizi alla persona) Opera Pia Leopoldo e Giovanni Vanni ed il Consorzio Energia Toscana, avente ad oggetto l'espletamento delle attività di committenza e di committenza ausiliaria.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta di cui all'art. 71 del D.lgs. 36/2023, applicata alle procedure di cui art. 50 comma 1 lettera d), utilizzando l'inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3, del medesimo Decreto; e applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all'art. 50, comma 4, del su menzionato Decreto, per la valutazione delle offerte.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it>.

Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta della centrale di committenza CET – Società Consortile Energia Toscana s.c.r.l. e contiene informazioni relative all'appalto che si svolge in modalità telematica, per l'affidamento dei LAVORI INERENTI RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO "FATTORIA ALBERTI" DI VIA PAOLIERI 16/18/20 DI IMPRUNETA (FI), ONDE

RENDERLO ADATTO AD OSPITARE APPARTAMENTI DESTINATI ALLA RESIDENZIALITA' DI SOGGETTI ANZIANI.

Il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto è stato validato con VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO del Responsabile unico del Progetto e del responsabile di fase per la progettazione del 28/03/2025 ed è stato approvato con provvedimento determinazione dirigenziale n. 51 del 28/03/2025;

La durata del procedimento è prevista pari a 5 mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento dei lavori è codice NUTS IT14.

CIG B649E6F9CB

CUP F68C25001070004 per l'intero importo del Quadro Economico

CUP I54H22000220001 per l'importo finanziato da fondo PNRR

CPV 45454000-4 Lavori di ristrutturazione

CUI 01119200481_2024_00001

Il Responsabile unico del progetto è l'ing. Andrea Bianciardi, Responsabile Tecnico e Direttore del A.P.S.P. (Azienda di pubblici servizi alla persona) Opera Pia Leopoldo e Giovanni Vanni tecnico@operapiavanni.it.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è l'ing. Luca Perni, Direttore della Società Consortile Energia Toscana srl, luca.perni@consorzioenergiatoscana.it.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante il Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme a quanto previsto nel Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591 tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea purché ricorra una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

Gli operatori economici, interessati a partecipare alla presente procedura, dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it/>

Per identificarsi, gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul Sistema completamente gratuita inserendo fra l'altro una userid, una password ed il proprio codice fiscale indispensabili per i successivi accessi.

Ogni successivo accesso al sistema ed ai documenti della procedura avverrà con identità digitale (SPID, CNS o CIE) oppure tramite userid e password indicate in sede di registrazione.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi le chiavi di accesso a mezzo delle quali verrà identificato dalla Stazione Appaltante.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero 0810084010 o all'indirizzo di posta elettronica start.oe@accenture.com

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara;
- c) ALL. C - CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA;
- d) capitolato speciale;
- e) schema di contratto;
- f) schema di domanda di partecipazione;
- g) documento di gara unico europeo, editabile (imprese cooptate art. 68, co. 12);
- h) Dichiarazione integrative alla domanda di partecipazione (Modello A.1)
- i) Dichiarazioni consorziate esecutrici art. 65 co. 2 lettere b) c) d) (Modello A.2);
- j) Dichiarazione impresa ausiliaria (Modello A.3);
- k) Dichiarazione possesso CAM (Modello 7);
- l) Dichiarazioni PNRR (Modello 4)
- m) Ulteriori dichiarazioni PNRR (Modello 5)
- n) Dichiarazioni titolare effettivo (Modello 6)
- o) progetto esecutivo scaricabile al seguente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1TEs3lcL8JWb_yQJSErUwcHguPvRjIkFT?usp=drive_link;
- p) manuali utenti e istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e per l'utilizzo della stessa, disponibili al seguente link: <https://start.toscana.it/site-references/instruction> ;
- q) codice di comportamento integrativo del A.P.S.P. (Azienda di pubblici servizi alla persona) Opera Pia Leopoldo e Giovanni Vanni, disponibili al seguente link:

https://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/toscana/azienda_pubblica_di_servizi_opera_pia_vanni_di_impruneta/010_dis_gen/010_pro_tra_int/2024/0001_Documenti_1706693578978/1719990499353_codice_di_comportamento_agg_dpr_81-2023.pdf ;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <https://www.regione.toscana.it/profilo-committente> e sul Sistema: <https://start.toscana.it>.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti disponibile nella Sezione "Comunicazioni" di ciascuna procedura, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nella pagina di dettaglio della presente procedura nella sezione "Chiarimenti" all'indirizzo internet <https://start.toscana.it>.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la piattaforma e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Le suddette comunicazioni sono accessibili nell'area "Comunicazioni" relativa alla procedura di gara riservata all'operatore economico o alla stazione appaltante. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-

bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'intervento in oggetto riguarda tutte le opere per la ristrutturazione del complesso immobiliare denominato "Fattoria Alberti" di via Paolieri 16/18/20 di Impruneta (FI) onde renderlo adatto ad ospitare appartamenti e servizi destinati alla residenzialità di soggetti anziani, – limitatamente al Lotto 1 – UMI 1, coincidente con la realizzazione dei lavori relativi a Edificio A + Edificio B + Aree esterne di pertinenza.

L'importo complessivo dell'appalto è pari a:

Gruppi di lavorazioni omogenee	A CORPO	A MISURA	Costi per la sicurezza	SOMMA
A) Importo lavori	2.284.054,06 €	0,00 €		2.284.054,06 €
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso			57.684,22 €	57.684,22 €
A) + B) Importo complessivo				2.341.738,28 €

In merito alle lavorazioni previste si specifica che:

- Il contratto è stipulato **"a corpo"**.
- I costi della manodopera sono pari ad **€ 599.000,43** su importo lavori. Per la determinazione del calcolo del costo stimato della manodopera da parte della S.A. si rimanda all'allegato denominato: **"PDE_ECON_09_QIM1.PDF"**.

Ai sensi dell'articolo 41, comma 14, del codice, i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Tuttavia, è fatta salva la possibilità per

l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo derivi da una più efficiente organizzazione aziendale. Tali giustificazioni potranno essere richieste dalla stazione appaltante in occasione della verifica di anomalia, fermo restando il divieto di giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili e agli oneri di sicurezza. Si richiama la sentenza 29 gennaio 2024, n. 120 del Tar Toscana.

La tabella delle categorie di lavorazioni previste è la seguente:

Lavori a corpo e a misura	Totale lavori	%	OG1	OG11
OG1 - Edifici civili e industriali - Classifica IV	1.592.267,35 €	67,99%	1.592.267,35 €	-
OG11 - Impianti Specialistici - Classifica III	749.470,92 €	32,01%	-	749.470,92 €
TOTALE COMPLESSIVO	2.341.738,28 €	100,00%	1.592.267,35 €	749.470,92 €
QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA			SI	SI
SCORPORABILI				SI
SUBAPPALTABILI			SI - 49,99%	SI 100%

Tabella delle categorie di lavorazioni previste

La categoria prevalente è la categoria **OG1 -**, relativa a "Edifici civili e industriali".

CCNL applicato:

- per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (F012).

La categoria scorporabile è la categoria **OG11 -**, relativa a "Impianti Specialistici".

CCNL applicato:

- per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (F012).

È fatta salva la possibilità per gli operatori economici di indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla S.A in riferimento all'Art. 11 c.3 Dlgs. 36/2023. Ciò anche in riferimento alle ulteriori categorie di lavorazioni previste nell'appalto.

Per il presente appalto non sono previste forme di opzioni di rinnovo del contratto o di proroga. Alla scadenza del termine fissato, il contratto cesserà di diritto.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante in riferimento all'Art. 11 c.3 Dlgs. 36/2023.

Non sono ammissibili offerte che riportino un importo della manodopera inferiore ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, come previsto dall'art.110 c. 4 lett.a) Dlgs 36/2023, in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 11 e dall'art. 41 cc. 13 e 14 del richiamato Codice.

L'intervento è finanziato da:

- Per € 892.562,03, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 - Inclusione e coesione, Componente 2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore, Sottocomponente 1 - Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale, Investimento 1.1. - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti finanziato Sub-Investimento 1.1.2. - Azioni per una vita autonoma e per la deistituzionalizzazione degli anziani dall'Unione europea – Next Generation EU;
- Per € 456.500,99 al finanziamento di cui al contributo Regionale Codice progetto 30060 - codice settoriale 2008-060;
- Per € 1.233.771,19 con fondi propri di Bilancio ed utili esercizi precedenti dell'A.P.S.P. (Azienda di pubblici servizi alla persona) Opera Pia Leopoldo e Giovanni Vanni.

3.1. DURATA

Il presente appalto avrà durata pari giorni **409** naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla data del verbale di consegna. Nel dettaglio:

- La consegna dei lavori sarà disposta dal Responsabile del progetto con comunicazione alla D.L. ed all'Impresa entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipula del Contratto ai sensi dell'Art. 3 c. 1 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023;

3.2. INVERSIONE PROCEDIMENTALE DELLE BUSTE

Ai sensi dell'art. 107, comma 3 del d.lgs 36/2023, la S.A. ha stabilito di avvalersi dell'inversione procedimentale, fermo restando la garanzia di imparzialità e trasparenza della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione. Si procederà pertanto, nel modo seguente:

1. apertura delle offerte tecniche;
2. apertura delle offerte economiche;
3. individuazione dell'operatore economico primo in classifica;
4. verifica della documentazione amministrativa del primo concorrente in classifica, con applicazione dell'eventuale soccorso istruttorio.

3.3. REVISIONE PREZZI

Si rimanda all'art. 52 del CSA e all'art. 9 dello Schema di Contratto.

3.1. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Si rimanda all'art. 15 del CSA e all'art. 9 e 18 dello Schema di Contratto.

3.2. PREMIO ACCELERAZIONE

Si rimanda all'art. 33 del CSA e all'art. 8 dello Schema di Contratto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro *7 giorni*, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di

gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Per gli operatori **di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d)** (*parole sostituite dall'art. 27, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 209/2024*) e 66, comma 1, lettera g), i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti. Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, **dalla consorziate esecutrice.**

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- - motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 1 comma 17 della legge n. 190/2012.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- I. **Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITI SPECIALI DI QUALIFICAZIONE

Ai sensi degli art. 100 , comma 4, del Codice, degli articoli 2, 4 e 30 dell'allegato II.12 al medesimo codice, nonché dell'art. 12 co. 2 del D.L. 47/2014 (convertito in L. n. 80/2014), e del D.M. 248/2016, (tuttora vigenti in forza dell'art. 226 co. 5 del Codice), il concorrente deve essere in possesso, a pena di esclusione, di:

- I. **attestazione, rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.**

Il comma 3-bis dell'articolo 226 del d.lgs 36/2023, come inserito dall'art. 71, comma 1, del D.Lgs. n. 209/2024, prevede l'abrogazione dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80. Ne consegue che non è più possibile ricorrere al così detto istituto del "subappalto qualificante".

Il concorrente, singolo o riunito, potrà qualificarsi ai sensi dell'art. 30 dell'allegato II.12 al Codice, alternativamente, mediante possesso dei requisiti economico- finanziari e tecnico – organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori oppure dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alla categoria scorporabile per i singoli importi, i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente, e quindi mediante:

- a) possesso dell'**attestazione di qualificazione SOA** nella **categoria prevalente «OG1» - Edifici civili e industriali (classifica IV)**, con **obbligo di subappalto necessario in fase di esecuzione per le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria non possedute** (o non posseduta per l'intero importo richiesto); il concorrente che si qualifichi mediante dell'attestazione di qualificazione SOA nella categoria prevalente OG 1 per l'importo totale dei lavori (classifica IV) dovrà dichiarare al punto D del DGUE il subappalto quota delle lavorazioni della categoria scorporabile per la quale non è qualificato ed inoltre rendere specifica dichiarazione nel "dichiarazione integrative alla domanda di partecipazione (Modello A.1)" nella quale si obbliga a subappaltare la quota delle lavorazioni della categoria scorporabile per la quale non è qualificato ad impresa qualificata per tali lavorazioni. In caso di R.T.I. la dichiarazione di subappalto obbligatorio (qualificante) dovrà essere resa dalla mandataria. Si rimanda all'Articolo 3 del presente disciplinare per i casi di mancante o parziale dichiarazione di cui sopra.

OPPURE

- b) possesso dell'**attestazione di qualificazione SOA nella categoria prevalente OG1 - classifica IV**, o superiore, e nelle **categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria per la classifica richiesta**:
- «OG11» Impianti specialistici - classifica III - scorporabile in quanto di importo superiore a €_ 150.000,00 e subappaltabile al 100%. Tali opere, ammontano ad €_ 749.470,92.

A tal fine si precisa che i concorrenti potranno beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate, il beneficio dell'incremento della classifica di qualificazione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che la stessa risulti qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

NB: Il concorrente deve dichiarare nella Parte II: Informazioni sull'operatore economico nel riquadro "Registrazione in elenchi ufficiali" del DGUE il possesso di attestazione di qualificazione rilasciata dagli organismi di attestazione (SOA) ai sensi dell'articolo 100 del Codice, **specificando le categorie SOA possedute e le relative classifiche** nonché dai sistemi di qualificazione nei settori speciali ai sensi dell'articolo 162 del medesimo Codice come chiarito nel "Comunicato relativo alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016" del Mit n. 6212 del 30 giugno 2023 al quale si rimanda per una lettura integrale.

Gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici con categorie di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

- a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo categoria;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c) adeguata attrezzatura tecnica.

NB: Il concorrente deve dichiarare nella Parte IV Criteri di selezione - Sezione C: Capacità tecniche e professionali del DGUE il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 28 co. 1 lett. a), e c) dell'allegato II.12 al d.lgs. 36/2023.

Precisazione con riferimento alla validità dell'attestazione SOA

Nell'ipotesi in cui, anteriormente alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, sia scaduto il quinquennio di validità della attestazione SOA, ovvero il triennio per la verifica intermedia, l'impresa potrà partecipare alla gara purché sia stata attivata nei termini di legge (cfr. rispettivamente artt. 16, comma 5 e 17, comma 1 dell'allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023¹), la procedura per il rinnovo o la verifica triennale della SOA. La relativa documentazione dovrà essere inserita nella piattaforma START sotto la voce "Documentazione amministrativa aggiuntiva". In tali fattispecie l'eventuale aggiudicazione è subordinata all'esito positivo del rinnovo/verifica.

II. certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati.

Ai sensi dell'art. 4 dell'allegato II.12, ai fini della qualificazione, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, a esclusione delle classifiche I e II. Il possesso della certificazione del sistema di

¹ L'art. 16, comma 5 dell'allegato II.12 al d.lgs. 36/2023, in tema di rinnovo quinquennale dell'attestazione SOA, stabilisce che "Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attività di attestazione"; per quanto riguarda la verifica triennale di mantenimento, l'art. 17, comma 1 del citato dell'allegato II.12 al d.lgs. 36/2023 prevede che "In data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo".

qualità deve risultare dall'attestato SOA; nell'ipotesi in cui l'attestato SOA riporti una certificazione di qualità scaduta, perché non ancora aggiornato, il concorrente dovrà indicare nel DGUE gli estremi della certificazione in corso di validità posseduta. Si precisa che l'attestazione SOA sarà acquisita direttamente dalla Stazione appaltante tramite consultazione della banca dati ANAC relativa all'"Elenco delle Imprese qualificate". In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito della certificazione deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati, ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II[^] o inferiore.

Indicazioni per gli operatori esteri

Ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.12 al Codice, per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati membri la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 3, del codice.

6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti speciali di qualificazione

Il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 6.2, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso. Il raggruppamento deve comunque possedere i requisiti nella stessa misura richiesta per l'impresa singola, **ferma restando, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, comma 11 del Codice, la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è**

impegnato a realizzare.

Ai sensi dell'art. 68, comma 11 del Codice e dell'articolo 30 comma 2 dell'Allegato II.12 al Codice stesso, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

Indicazioni per le Imprese cooptate

Ai sensi dell'art. 68, comma 12 del Codice e dell'art. 30, comma 4 dell'Allegato II.12 al Codice, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al paragrafo 6.2, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dall'allegato II.12, fermo restando che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d):

- a) per gli appalti di servizi e forniture, sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- c) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104.

I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), eseguono le prestazioni o con la propria struttura **tramite le consorziate indicate** in sede di gara senza che

ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), **alle proprie consorziate** non costituisce subappalto.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte **delle consorziate designate** dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio in proprio e di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile

7. AVVALIMENTO

I requisiti di cui al punto 6.2, possono essere oggetto di avvalimento ai sensi dell'art. 104 del D.lgs. 36/2023.

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6.2 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando

a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 15 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta i requisiti oggetto di avvalimento sono indicati esclusivamente nel contratto di avvalimento.

Il concorrente produce a sistema, oltre al DGUE dell'ausiliaria:

- la dichiarazione resa e sottoscritta dall'ausiliaria secondo il modello di cui all'Allegato "Modello A.3", da allegare alla domanda di partecipazione;
- il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente tra le parti, da allegare alla domanda di partecipazione.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento

della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 119 del d.lgs 36/2023.

In ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, non è ammesso il cosiddetto "subappalto a cascata" (comma 17 dell'art. 119).

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nell'apposito campo previsto all'interno del DGUE, di cui al successivo art. 15.2, D: INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITA' L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare per le quali ci si è qualificati con il possesso delle certificazioni SOA richieste il subappalto è vietato.

Nel caso che l'operatore economico si qualifichi mediante l'attestazione di qualificazione SOA nella categoria prevalente OG 3 per l'importo totale dei lavori e non dichiari al punto D del DGUE la quota di subappalto delle lavorazioni della categoria scorporabile per la quale non è qualificato e/o non renda specifica dichiarazione nel "dichiarazione integrative alla domanda di partecipazione (Modello A.1)" nella quale si obbliga a subappaltare la quota delle lavorazioni della categoria scorporabile per la quale non è qualificato (subappalto necessario) ad impresa qualificata per tali lavorazioni sarà attivato il soccorso istruttorio di cui all'art. 5.

L'affidatario, in ogni caso, dovrà eseguire in proprio la parte prevalente delle lavorazioni indicate nella categoria prevalente.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento (€ 309.089,07) delle prestazioni subappaltabili (€ 1.545.445,37 dato dal 49,99% della categoria prevalente più il 100% delle categorie scorporabili), con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2, dell'art. 119 del d.lgs 36/2023, è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis del Codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del d.lgs 36/2023.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Non prevista.

11. SOPRALLUOGO

Vista la particolarità dei lavori e, soprattutto, della zona di cantiere il sopralluogo sulle zone dove dovranno svolgersi i lavori è obbligatorio.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata, entro le ore 13.00 del 22 Aprile 2025, tramite una comunicazione sul sistema telematico START e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

I termini sopra riportati/richiamati sono tassativi.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023. Il pagamento del contributo entro il termine di presentazione dell'offerta è condizione di ammissibilità dell'offerta stessa. Il mancato pagamento è sanabile mediante documenti aventi data anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato l'offerta è dichiarata inammissibile.

Il contributo è dovuto pari a **€ 165,00**.

A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'A.N.A.C., il partecipante deve inserire, nell'apposito spazio sul Sistema Telematico START, sia nel caso di pagamento on line sia nel caso di pagamento mediante avviso, copia della ricevuta di pagamento resa disponibile nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C., a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

In caso di mancata presentazione della ricevuta di pagamento la stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante

soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante o nel caso in cui il pagamento risulti effettuato dopo la scadenza del termine di presentazione dell'offerta è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Per gli operatori economici non aventi sede legale in uno stato membro dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000, nonché degli artt. 22, 23-bis, 23-ter e 71 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 28.04.2025 a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non permette di completare le operazioni di presentazione di un'offerta dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 5

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 150 MB per singolo file. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica

C – Offerta Economica.

Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata. È altresì possibile, entro il termine ultimo per la presentazione dell'offerta ritirare l'offerta presentata e, una volta ritirata, sempre entro il suddetto termine presentarne una nuova. La stazione appaltante considera valida esclusivamente l'offerta presentata sulla piattaforma entro il termine di scadenza.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio dal sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione. Nella sezione “Comunicazioni ricevute” relative alla gara il Sistema inserisce la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa, tale notifica è inoltrata alla casella di posta elettronica certificata del concorrente, ovvero, qualora non indicata, alla casella e-mail presente nell'indirizzario.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni ivi previste, così come meglio specificato nei paragrafi che seguono.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, **di non indicare o comunque fornire i dati dell'Elenco Prezzi e dell'Offerta Economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.**

Sul sito <https://start.toscana.it> nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'OFFERTA dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare i documenti di cui l'OFFERTA si compone (ossia: Documentazione amministrativa, Documentazione economica e Tecnica).

La presentazione dell'OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito.

Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli

riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA. Nel caso occorra apportare delle modifiche a dei documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line stesso ed ottenere un nuovo documento.

È sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione alla procedura di preparazione dell'offerta guidata dal Sistema, in quanto le modifiche effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi.

L'invio dell'OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "INVIA OFFERTA" presente al passo "VERIFICA OFFERTA".

La presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle sezioni del Sistema relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Per quanto riguarda la Domanda di partecipazione la stessa è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema, come precisato nel presente disciplinare al paragrafo 1.3, dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Definire la forma di partecipazione (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e eventualmente aggiornare le informazioni relative ai dati identificativi dell'operatore economico presenti nell'Indirizzario fornitori cliccando su "Modifica".
- Generare il documento "domanda di partecipazione" accedendo alla Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta.
- Scaricare sul proprio pc il documento "domanda di partecipazione" generato dal sistema;
- Firmare digitalmente il documento "domanda di partecipazione" generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- Inserire nel sistema il documento "domanda di partecipazione" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento

temporaneo di imprese/ConSORZI ordinari/GEIE, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

In caso di R.T.I., consorzio ordinario o G.E.I.E., l'unico soggetto abilitato ad operare sul Sistema telematico per la presentazione dell'offerta è l'impresa mandataria o designata tale dall'operatore riunito o raggruppato.

La mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, la corrispondente "domanda di partecipazione". Ciascun membro dell'operatore riunito deve iscriversi all'indirizzo fornitori affinché la mandataria possa generare la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite da ciascun membro nel suddetto Indirizzo fornitori.

Si invita la mandataria a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nei pdf "domanda di partecipazione" di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page.

La mandataria dovrà inserire sul Sistema, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, tutte le informazioni e la documentazione richiesta dalla stazione appaltante.

Nel caso di consorzio di cooperative, di consorzio tra imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio nel form on line per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione, specifica la tipologia di consorzio [consorzio lett. b) o consorzio lett. c), consorzio lett. d) comma 2, art. 65 del D.Lgs. 36/2023 e indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Per la modalità di presentazione dell'offerta economica si rinvia ai rispettivi paragrafi del presente disciplinare.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da

quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. Al fine di garantire la segretezza dell'Offerta, il concorrente dovrà, in primo luogo, manifestare l'intenzione di avvalersi di tale facoltà prima del termine fissato per la seduta di apertura dell'offerta che intende rettificare, mediante invio di apposita comunicazione, nell'Area comunicazioni di cui al precedente paragrafo 2.3, contenente esclusivamente la manifestazione di interesse a rettificare l'Offerta economica. Successivamente i concorrenti, che abbiano inviato nei modi e nei termini sopra descritti, la manifestazione di interesse a rettificare l'Offerta potranno procedere all'invio della relativa rettifica secondo le modalità ed i tempi indicati comunicati dalla stazione appaltante tramite l'Area comunicazioni. La rettifica dovrà essere inviata durante l'intervallo temporale indicato nella comunicazione della stazione appaltante, in ogni caso, nella giornata di apertura della relativa Offerta la cui data di svolgimento è indicata nella comunicazione di fissazione della seduta stessa. La rettifica dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate al paragrafo 16.1 e marcata temporalmente con data e ora antecedente a quella prevista per l'inizio delle suddette sedute.

Non saranno accettate richieste di rettifica presentate senza la preventiva manifestazione di interesse di cui sopra o inviate successivamente al termine previsto nella comunicazione di fissazione della seduta.

La rettifica dovrà contenere tutti gli elementi necessari affinché il Seggio di gara possa individuare l'errore materiale e, quindi, procedere alla "correzione" dell'Offerta nella parte interessata.

Resta fermo che la suddetta rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta sostanziale, la stessa non sarà accolta e l'offerta sarà dichiarata inammissibile ove questa risulti condizionata alla rettifica stessa.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono

assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e, ove presenti, di esecuzione del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 7 (sette) giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica ed economica e su ogni suo allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 7 (sette) giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma START nella sezione Bandi e Avvisi selezionando la specifica gara per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione;

- 2) DGUE;
- 3) eventuale procura;
- 4) ~~garanzia provvisoria;~~
- 5) Dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione (Modello A.1);
- 6) Dichiarazioni consorziate esecutrici art. 65 co. 2 lettere b) c) d) e imprese cooptate art. 68, co. 12 (Modello A.2);
- 7) Dichiarazione impresa ausiliaria (Modello A.3);
- 8) Dichiarazione possesso CAM (Modello 7);
- 9) Dichiarazioni PNRR (Modello 4)
- 10) Ulteriori dichiarazioni PNRR (Modello 5)
- 11) Dichiarazioni titolare effettivo (Modello 6)
- 12) ricevuta di avvenuto pagamento del contributo ANAC;
- 13) comprova dell'imposta di bollo dovuta sulla domanda di partecipazione;
- 14) dichiarazione e verbale di sopralluogo;
- 15) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3;
- 16) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;
- 17) Dichiarazione segreti tecnici.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione, nelle more dell'aggiornamento della piattaforma, è costituita da 2 distinti documenti: la domanda di partecipazione generata dalla piattaforma e compilata online sulla stessa e le dichiarazioni integrative alla domanda da redigersi secondo il modello A.1.

Nella domanda di partecipazione compilata on line sulla Piattaforma nelle more dell'aggiornamento tutti i riferimenti normativi al D.Lgs. 50/2016 devono intendersi riferiti ai corrispondenti articoli del D.Lgs. 36/2023.

Nella domanda di partecipazione, compilata on line, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale

concorre alla gara, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- I dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta sono dichiarati nel DGUE, così come previsto dalla Comunicato MIT n. 6212 del 30 giugno 2023 .
- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" della Stazione appaltante allegato agli atti di gara o consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;

Le seguenti dichiarazioni devono essere rese utilizzando l'allegato 1 "Modello A.1. Dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione":

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, indicano, altresì, gli eventuali consorziati a cui ricorrono per soddisfare i requisiti di partecipazione.
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e

53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 26

La domanda, e le ulteriori dichiarazioni rese nel modello A.1, sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, costituiti o non ancora costituiti, da ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - . se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni integrative devono essere prodotte e sottoscritte dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - . se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni integrative devono essere prodotte e sottoscritte dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - . se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni integrative devono essere prodotte e sottoscritte dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria e da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo. Le consorziate esecutrici indicate nella domanda di

partecipazione dal Consorzio dovranno altresì rendere le ulteriori dichiarazioni utilizzando il DGUE e il Modello A.2

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Nel caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o aggregazione di imprese di rete il bollo è dovuto solo dalla mandataria (capogruppo o organo comune).

15.2. **DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)**

Il concorrente dovrà produrre il DGUE con le seguenti modalità:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sulla piattaforma;
- Dopo aver definito la forma di partecipazione (passo 1 della procedura di presentazione offerta);
- Accedere alla funzionalità DGUE – Documento di gara unico europeo presente nella Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta, selezionando "Completa";
- Compilare le maschere presenti sulla piattaforma corrispondenti alle varie sezioni di cui è composto il DGUE;

- Al termine della compilazione la piattaforma genera due file, il Dgue in formato "xml" e in formato "pdf": scaricare sul proprio pc il file DGUE in formato pdf generato dalla piattaforma;
- Firmare digitalmente il file DGUE in formato pdf generato dalla piattaforma.
- Inserire nella piattaforma il file DGUE firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

Il DGUE generato dalla piattaforma deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo 15.1. e presentato:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani, di consorzi stabili dal consorzio;
- nel caso di avvalimento dall'impresa ausiliaria;
- nel caso di consorziate esecutrici indicate da consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) o nel caso di consorziate esecutrici e non esecutrici che prestano i requisiti indicate da consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere d) dalle consorziate esecutrici e non esecutrici che prestano i requisiti.

In caso di RTI, consorzio ordinario o G.E.I.E., come evidenziato al precedente paragrafo 13.1., l'unico soggetto abilitato ad operare sul Sistema telematico per la presentazione dell'offerta è l'impresa mandataria o designata tale dall'operatore riunito o raggruppato: pertanto, la mandataria dovrà generare, con le modalità sopra indicate, oltre al proprio, anche il DGUE relativo a ciascun operatore facente parte del raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE, farlo sottoscrivere a ciascun membro dell'operatore riunito e, poi, inserirlo a sistema.

Anche in caso di avvalimento oppure nel caso di partecipazione in forma di consorzio stabile/consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro/consorzio tra imprese artigiane, l'unico soggetto abilitato ad operare sul Sistema telematico per la presentazione dell'offerta è il concorrente: pertanto, il concorrente dovrà generare, con le modalità sopra indicate, oltre al proprio, anche il DGUE relativo all'ausiliaria o alle consorziate esecutrici e non esecutrici che prestano i requisiti, poi, farlo sottoscrivere all'ausiliaria o alle consorziate esecutrici e non esecutrici che prestano i requisiti e inserirlo a sistema (es. in caso di RTI, la mandataria compila e genera sul sistema il DGUE per sé e per le mandanti; in caso di consorzio stabile, il consorzio compila e genera il DGUE per sé e per la/le consorziata/e esecutrici e non esecutrici che prestano i requisiti).

DGUE impresa cooptata

Nel caso di imprese cooptate il concorrente dovrà inserire sulla Piattaforma il DGUE dell'impresa cooptata. Il DGUE dovrà essere compilato dall'impresa cooptata utilizzando l'allegato editabile "DGUE – Documento di gara unico europeo" e firmato digitalmente dal legale rappresentante della stessa o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo 15.1.

Il DGUE, in ogni caso, che dovrà essere compilato secondo le indicazioni del Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 6212 del 30/06/2023 (https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/documentazione/2023-06/M_INFRA.REG_REGISTRO%20UFFICIALE%206212%20del%2030-06-2023.pdf) contiene anche le seguenti dichiarazioni che dovranno essere rese secondo le seguenti indicazioni:

- Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice che sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.
- Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3 4, lettere g) ed h) del Codice che sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.
- Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione che sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara, altresì, la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara, nel modello A.1 "Dichiarazioni integrative domanda di partecipazione" e nel DGUE ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- a) la dichiarazione di avvalimento; (*Allegato n. 3 "MODELLO A.3 Dichiarazioni ausiliaria*)
- b) il contratto di avvalimento;
- c) il DGUE dell'ausiliaria;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione, inserita nella Domanda di partecipazione da parte di ciascun membro, delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati da rendere, da parte di ciascun operatore economico membro del consorzio ordinario o GEIE, nella domanda di partecipazione.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun membro nella **domanda di partecipazione**, attestante:
 - a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo da rendere, da parte di ciascun operatore economico membro del raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, nelle dichiarazioni integrative (Modello A.1);
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate da rendere, da parte di ciascun operatore economico membro del raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, nelle dichiarazioni integrative (Modello A.1);
 - le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati da rendere, da parte di ciascun operatore economico membro del raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, nella domanda di partecipazione.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre da rendere, da parte dell'organo comune, nelle dichiarazioni integrative (Modello A.1);
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, da rendere, da parte dell'organo comune e da parte di ciascuna impresa per la quale la rete concorre, nella domanda di partecipazione.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, da rendere, da parte dell'organo comune e da parte di ciascuna impresa per la quale la rete concorre, nella domanda di partecipazione.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, da rendere, da parte dell'organo comune (se presente) e da parte di ciascuna impresa per la quale la rete concorre, nella domanda di partecipazione.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo. da rendere, da parte dell'organo comune, nelle Dichiarazioni Integrative (Modello A.1);

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei. da rendere, da parte dell'organo comune, nelle Dichiarazioni Integrative (Modello A.1);
- le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete da rendere, da parte dell'organo comune e da parte di ciascuna impresa per la quale la rete concorre, nella domanda di partecipazione.

15.6. MODELLO 4 – DICHIARAZIONI PNRR

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, all'interno del modello allegato (Modello 4), che dovrà essere compilato ove richiesto in conformità con quanto indicato successivamente:

- A. Ciascun concorrente dovrà indicare il **numero di dipendenti impiegati**; in base al numero di dipendenti:
- **Per gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti:** produzione, a pena di esclusione, di **copia dell'ultimo rapporto** redatto, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. In caso di **operatori raggruppati** dovrà essere trasmesso il rapporto relativo a ogni soggetto facente parte del RTI che occupi oltre 50 dipendenti; in caso di **consorzi stabili**, dovrà essere trasmesso il rapporto relativo a ogni soggetto esecutore che occupi oltre 50 dipendenti. Qualora l'eventuale **impresa ausiliaria** occupi più di 50 dipendenti, dovrà essere trasmesso il piano anche in riferimento al suddetto soggetto. La copia dell'ultimo rapporto deve essere inserita nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria.
 - **Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta** che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del

PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto-legge n. 77 del 2021 sono esclusi dalla procedura di gara. La dichiarazione circa la non sussistenza della presente causa di esclusione deve essere resa compilando la sezione 1) del Modello 3. In caso di **operatori raggruppati** la dichiarazione dovrà essere rilasciata da ogni soggetto facente parte del RTI; in caso di **consorzi stabili**, la dichiarazione dovrà essere rilasciata sia dal consorzio che dai soggetti esecutori; in caso di **impresa ausiliaria**, la dichiarazione dovrà essere rilasciata anche da quest'ultima.

B. **Ciascun concorrente** dovrà dichiarare:

- a. **(indipendentemente dal numero di occupati) l'assunzione dell'obbligo di assicurare**, in caso di aggiudicazione del contratto, **una quota pari almeno al 30%, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, ex art. 47, c. 4,** del D. L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108. Il concorrente dovrà fornire la dichiarazione compilando la sezione 2) del Modello 3. In caso di **operatori raggruppati** la dichiarazione dovrà essere rilasciata da ogni soggetto facente parte del RTI; in caso di **consorzi stabili**, la dichiarazione dovrà essere rilasciata sia dal consorzio che dai soggetti esecutori.

L'obbligo di assunzione dovrà essere garantito complessivamente nell'ambito del contratto in caso di aggiudicazione.

Si richiamano le Linee Guida adottate dal Dipartimento per le Pari Opportunità con il Decreto del 7 dicembre 2021.

Il Modello 4 deve essere inserito nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria.

15.7. MODELLO 5 – ULTERIORI DICHIARAZIONI PNRR

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, compilando il Modello 5, reso disponibile dall'Amministrazione sulla piattaforma START, in relazione al rispetto delle condizionalità specifiche per progetti PNRR, del DNSH e dei principi trasversali, di assenza di conflitto di interessi del titolare effettivo (ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.) e alla comunicazione dei dati identificativi dei titolari effettivi dell'appaltatore.

Il Modello 5 deve essere inserito nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria.

15.8. MODELLO 6 - DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO (EVENTUALE, SOLO NEL CASO IN CUI NON COINCIDE CON IL SOGGETTO CHE RENDE LE DICHIARAZIONI CONTENUTE NEL MODELLO 5)

Il titolare effettivo dell'operatore economico concorrente è tenuto alla compilazione della dichiarazione sull'assenza di conflitto di interessi utilizzando l'apposito modello messo a disposizione dall'Amministrazione. Lo stesso dovrà sottoscriverlo digitalmente e allegarlo a sistema nell'apposito spazio

15.9. MODELLO 7 - DICHIARAZIONE RELATIVA AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Il "**Modello 7 –Dichiarazione relativa ai Criteri Ambientali Minimi**", reso disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione di gara, contiene le dichiarazioni relative alle previsioni contenute nei CAM applicabili al presente appalto.

Una volta compilato, il documento dovrà essere firmato digitalmente a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. Il documento, sottoscritto digitalmente, dovrà essere inserito sulla piattaforma nell'apposito spazio predisposto dall'Amministrazione.

Il sottoscrittore del documento è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste, verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

Mediante la compilazione di tale Modello, l'operatore economico dichiara di conoscere ed accettare le condizioni contenute nei CAM applicabili al presente appalto.

Il Modello 7 deve essere inserito nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria.

15.10. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI TRAMITE IL FASCICOLO VIRTUALE

Inoltre, in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso

dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal codice.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le seguenti modalità, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) **Relazione tecnico illustrativa;**
- b) **in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;**
- c) **dichiarazione segreti tecnici.**

a) **Relazione tecnico illustrativa:**

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nell'ALL. C - CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA, i seguenti elementi:

- Relazione tecnico illustrativa con riferimento al **criterio n. 1 "Impresa"**;
- Relazione tecnico illustrativa con riferimento al **criterio n. 2 "Organizzazione"**;
- Relazione tecnico illustrativa con riferimento al **criterio n. 3 "Proposte"**;
- Relazione tecnico illustrativa con riferimento al **criterio n. 4 "Tempi"**.

NB: nel caso che la documentazione presentata eccedesse quanto previsto, la Commissione valuterà quanto riportato esclusivamente nel numero di pagine specificate nei punti sopra indicati.

c) **dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza**

utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare.

Il concorrente a tal fine allega la dichiarazione firmata digitalmente dal proprio legale rappresentante e una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Inoltre, in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso

dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal codice.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

La documentazione tecnica, lett. a)-b), deve essere sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la Lista e Categorie opera - Lavori Principali e l'offerta economica devono essere sottoscritti dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la Lista e Categorie opera - Lavori Principali e l'offerta economica devono essere sottoscritti dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la Lista e Categorie opera - Lavori Principali e l'offerta economica devono essere sottoscritti dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

La documentazione tecnica, lett. c), deve essere prodotta e sottoscritta da ogni membro del RTI, della Rete o del Consorzio.

17. DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

Il presente appalto è dato a: **Corpo** con offerta a **Prezzi Unitari**. A tal proposito, si richiama **l'Art. _____ del CSA**.

L'importo a base dell'affidamento per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) è sintetizzato come segue:

Quadro economico di sintesi	
a) Per lavori a CORPO	Euro 2.341.738,27
b) Per lavori a MISURA	Euro 0
Totale dei Lavori	Euro 2.341.738,27
<i>Di cui costi della sicurezza</i>	Euro 57.684,22

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le modalità di seguito indicate. La documentazione economica che contiene, a pena di esclusione:

~~17.1. ELENCO PREZZI~~

~~L'Elenco Prezzi, il cui modello è disponibile nella documentazione di gara ed è allegato al presente disciplinare di gara, quale indicazione delle voci relative alle varie categorie di lavoro (a corpo e a misura) riferite all'elenco descrittivo per le quali si richiede il prezzo unitario offerto. I prezzi unitari offerti per ogni singola voce moltiplicati per i quantitativi previsti concorrono a determinare il Prezzo complessivo offerto, espresso in euro, e il ribasso percentuale (%) rispetto al prezzo posto a base di gara pari a € 2.631.662,00, al netto di IVA, da indicare nell'offerta economica di cui al punto 17.2. L'Elenco Prezzi è da inserire a sistema in aggiunta all'offerta economica, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.~~

~~L'Elenco Prezzi dovrà essere compilata, pena l'esclusione, utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara e dovrà essere inserita a sistema in aggiunta all'offerta economica (punto 17.2) firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.~~

~~L'Elenco Prezzi deve essere compilato, pena l'esclusione, secondo le modalità di seguito espresse:~~

- ~~tutti i prezzi devono essere indicati al netto di IVA e con al più 2 cifre decimali;~~
- ~~devono essere compilate tutte le caselle con sfondo verde del foglio "Elenco lavorazioni", inserendo i valori dei prezzi unitari offerti, relativi all'offerta che il concorrente intende~~

~~proporre, senza alterare le formule e le quantità preimpostate dall'amministrazione nonché i campi calcolati automaticamente (celle a sfondo rosso e celle a sfondo giallo);~~

In sede di Offerta economica, i concorrenti dovranno indicare il ribasso percentuale complessivo offerto, con al più 2 cifre decimali.

~~Il ribasso percentuale complessivo offerto, che dovrà poi essere riportato nell'apposito spazio relativo all'offerta economica presente sulla piattaforma START, sarà visualizzato nella casella con sfondo giallo (G39).~~

17.2. OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà essere formulata **con importo in percentuale (%) in ribasso rispetto al prezzo posto a base di gara pari a: € 2.284.054,06 al netto di IVA, espresso con indicazione di n. 2 cifre decimali.**

Per presentare l'offerta economica il fornitore dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on line al passo 5 della procedura
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- **Firmare** digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- **Inserire** nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

N.B. All'interno del form on-line dell'offerta economica il fornitore dovrà indicare negli appositi campi:

- gli **oneri per la sicurezza afferenti all'impresa**, ai sensi del comma 9 dell'art. 108 del d.lgs 36/2023, che costituiscono un di cui dell'offerta economica, espressi al netto di IVA, che saranno sostenuti durante l'esecuzione del presente appalto. Gli oneri che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall'operatore economico per la sicurezza e la tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, ai sensi del d.lgs 81/2008 e imputati allo specifico all'appalto. Il valore dei suddetti oneri è da intendersi ricompreso all'interno dell'importo complessivo offerto in ribasso rispetto alla base di gara.
- il **costo complessivo della manodopera**, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo sopra richiamato, che sosterrà in corso di esecuzione del contratto.

I **costi della manodopera** e gli **oneri della sicurezza afferenti all'impresa** di cui sopra **non potranno essere pari a 0** pena l'esclusione dalla gara.

La mancata indicazione del costo della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendali determinerà l'esclusione del concorrente senza applicazione del cosiddetto soccorso istruttorio in quanto, tale indicazione costituisce elemento essenziale dell'offerta.

Si precisa che gli importi pari sono comprensivi dei costi della manodopera, per facilitare le operazioni di valutazione dell'offerta attraverso il sistema Start.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera, sono scorporati dall'importo soggetto a ribasso. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

~~L'offerta economica deve corrispondere al **RIBASSO PERCENTUALE (%)**, così come indicato nell'**Elenco Prezzi_Lista Categorie**.~~

In caso di **discordanza** tra il **ribasso percentuale (%)** indicato nell'**offerta economica**, ~~che rimane non più modificabile~~, e il **ribasso percentuale (%)** calcolato nell'**Elenco Prezzi** nella cella a sfondo giallo, i prezzi unitari offerti per ogni singola voce nelle celle verdi dell'Elenco Prezzi saranno corretti proporzionalmente in modo da far corrispondere il nuovo valore ottenuto nella cella gialla con il ribasso percentuale (%) indicato nell'offerta economica.

L'Elenco Prezzi e L'offerta economica, a pena di esclusione, devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo 14.1. ed inseriti sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

L'Elenco Prezzi e L'offerta economica devono essere sottoscritti:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - . se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'Elenco Prezzi e l'offerta economica devono essere sottoscritti dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - . se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'Elenco Prezzi e l'offerta economica devono essere sottoscritti dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'Elenco Prezzi e l'offerta economica devono essere sottoscritti dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o che non siano formulate nel rispetto delle indicazioni previste nell'Elenco Prezzi di cui al precedente punto 17.1. del presente disciplinare.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nel documento "**ALL. C - CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA**", allegato alla documentazione di gara.

18.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Si rinvia al documento "**ALL. C - CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA**", allegato alla documentazione di gara.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Si rinvia al documento "**ALL. C - CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA**", allegato alla documentazione di gara.

18.3 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo indicato nel documento "**CRITERI_OEPV**", allegato alla documentazione di gara.

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: *aggregativo-compensatore*.

Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \frac{\sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x}{n}$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente sub-criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

P_x = punteggio sub-criterio X

X = 1, 2, ..., n

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari sub-criteri, se nel singolo sub-criteri (1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.3 e 4.2) nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

[Facoltativo: Il riparametrazione] Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno 28.04.2025, alle ore 14:30.

La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107 comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023.

Inversione procedimentale: la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Il RUP del procedimento di affidamento e la commissione giudicatrice procedono all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

[Facoltativo: in caso riparametrazione] La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 18.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione

dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 3 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il responsabile di fase procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, la stazione appaltante valuta la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9 ;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 53, comma 4, del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa, con le modalità previste all'art. 18 comma 1 del Codice, a cura o dell'ufficiale rogante della stazione appaltante o con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante

https://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/toscana/azienda_pubblica_di_servizi_opera_pia_vanni

[di impruneta/010_dis_gen/010_pro_tra_int/2024/0001_Documenti_1706693578978/1719990499353_codice_di_comportamento_agg_dpr_81-2023.pdf](#)

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale tramite la piattaforma nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Si rammenta che ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 comma 5 del Codice, nel caso in cui la stazione appaltante ritenga insussistenti le ragioni di segretezza indicate dai concorrenti ai sensi dell'art. 35 comma 4 lettera a), l'ostensione delle parti dell'offerta di cui si è richiesto l'oscuramento sarà consentita decorso il termine di impugnazione previsto dal comma 4 dell'art. 36 del Codice.

Si rammenta altresì che il CET e il A.P.S.P. (Azienda di pubblici servizi alla persona) Opera Pia Leopoldo e Giovanni Vanni si riservano di procedere alla segnalazione all'ANAC ai sensi dell'art 36 comma 6 del Codice.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Firenze.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/679/2016 all'Amministrazione, che tratterà i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

1. In relazione alle **finalità del trattamento** dei dati forniti si precisa che:

- i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati da Società Consortile Energia Toscana srl e dal A.P.S.P. (Azienda di pubblici servizi alla persona) Opera Pia Leopoldo e Giovanni Vanni, in qualità di Stazione Appaltante, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica

dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel disciplinare di gara/lettera di invito, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in ottemperanza a precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;

- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del Contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

2. Il concorrente è tenuto a fornire i dati a Società Consortile Energia Toscana srl e A.P.S.P. (Azienda di pubblici servizi alla persona) Opera Pia Leopoldo e Giovanni Vanni, in ragione degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, il rifiuto di fornire i dati richiesti da A.P.S.P. (Azienda di pubblici servizi alla persona) Opera Pia Leopoldo e Giovanni Vanni, potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

3. I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate sono della seguente natura: dati personali comuni (es. dati anagrafici), dati relativi a condanne penali e reati (cd. giudiziari) di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previste dalla legislazione vigente.

4. Il titolare del trattamento è la Società Consortile Energia Toscana srl, (dati di contatto: P.zza Indipendenza 16 - 50129 Firenze; cet@pec.consorzioenergiatoscana.it).

5. I dati personali saranno trattati dal personale autorizzato del Titolare e dai soggetti espressamente nominate come responsabili del trattamento se individuati, sarà effettuato con strumenti sia manuali che informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

6. I dati raccolti potranno essere comunicati a:

- - soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte dei seggi di gara e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- - altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 36/2023, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009;
- - all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

- - ad altri Enti ed Amministrazioni cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lettera b, e comma 32 L. 190/2012, art. 35 D.Lgs. n. 33/2013; nonché l'art. 29 D.Lgs. n. 50/2016) il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet [https://www.consorzioenergiatoscana.it/sezione Amministrazione trasparente](https://www.consorzioenergiatoscana.it/sezione-Amministrazione-trasparente).

7. Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili.

8. Diritti del concorrente/interessato. Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono stati trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante. All'interessato è riconosciuto il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (info@consorzioenergiatoscana.it).

Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

9. Con la presentazione dell'offerta e/o sottoscrizione dell'Accordo quadro il legale rappresentante/procuratore del concorrente/aggiudicatario prende atto espressamente del trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte della Società Consortile Energia Toscana srl, per le finalità sopra descritte.